

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

DISA
S.R.L.

Organismo di Mediazione iscritto al nr. 364 del R.O.M.

P.D.G. del 31 maggio 2011

Corso Meridionale, 47 - 80143 Napoli

CF - P. IVA: 06831681215

www.disaconciliazioni.com

REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE CIVILE COMMERCIALE

ART. 1 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento, si intende:

- per "**mediazione**": l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
- per "**mediatore**": la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
- per "**conciliazione**": la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
- per "**Organismo di mediazione**" o semplicemente "**Organismo**", l'ente privato **D.I.S.A. S.R.L. iscritto al n. 364** nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, deputato a gestire il procedimento di mediazione ai sensi della normativa vigente;
- per "**sede operativa**": la sede nella quale può svolgersi l'attività di mediazione, ulteriore alla sede legale, approvata dal responsabile del registro;
- per "**Responsabile dell'Organismo**" il soggetto, inserito nell'elenco, che svolge le specifiche funzioni ad esso attribuite dal decreto legislativo;
- per "**Segreteria**" si intende la struttura di supporto che cura la gestione dei procedimenti di mediazione e al cui capo vi è il Responsabile dell'Organismo;
- per "**notifica**" si intende la comunicazione da effettuare ai sensi dell'art. 8, d.lgs. 28/2010 con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.
- per "**regolamento di procedura**": il presente atto, adottato dall'organismo, contenente l'autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei relativi costi e gli altri contenuti indicati dal regolamento;
- per "**codice etico**": il documento redatto dall'organismo che contiene le regole di condotta dell'organismo e dei mediatori;

- per **"indennità"**, l'importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione fornito dall' organismo, comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione;
- per **"spese vive"**, le spese, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'articolo 16, comma 4.
- per **"Decreto attuativo"** si intende il Decreto 24 ottobre 2023, n. 150 del Ministero della Giustizia e le sue modificazioni e integrazioni.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1 La D.I.S.A. S.R.L. offre la possibilità di giungere alla composizione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, tra due o più parti tramite l'assistenza di un mediatore indipendente, imparziale e neutrale ai sensi del decreto legislativo n. 28/2010;
- 2 la mediazione può svolgersi anche secondo modalità telematiche, secondo la regolamentazione in seguito specificata;
- 3 l'Organismo non può prestare i servizi di mediazione e conciliazione, quando ha un interesse nella lite e può rifiutare la gestione di una procedura di mediazione esclusivamente quando ricorrano giustificati e comprovati motivi.

ART. 3 - LA SEGRETERIA

- 1 La Segreteria operativa amministra il servizio di mediazione dal deposito della domanda alla conclusione del procedimento e si occupa del coordinamento delle sedi dell'OdM. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali e devono astenersi dall'entrare nel merito delle controversie durante il procedimento di mediazione. A capo della Segreteria vi è il Responsabile dell'Organismo
- 2 La Segreteria tiene un apposito fascicolo per ogni procedimento di mediazione. Il fascicolo è sempre accessibile a tutte le parti della procedura. Le parti possono depositare documenti riservati, ma deve risultare in maniera inequivocabile la loro riservatezza: la documentazione, invece, priva di tale caratteristica, viene invece inserita nel fascicolo della procedura ed è accessibile anche alle altre parti.
- 3 Il Responsabile dell'Organismo, coadiuvato dalla Segreteria, monitora la qualità e l'efficienza del servizio dell'Organismo.
- 4 La Segreteria comunica, su richiesta, la conclusione del procedimento, allegando il verbale firmato dal mediatore e dandone notizia alle parti.

- 5 La Segreteria cura, inoltre, la gestione contabile delle procedure di mediazione di concerto con lo studio professionale incaricato dalla società. Nella gestione contabile la Segreteria è improntata al generale criterio di equidistanza ed equo trattamento delle parti.
- 6 L'Organismo tratta i dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione, nel rispetto e in conformità al predetto regolamento e del decreto legislativo n. 196 del 2003, con l'adozione di ogni misura tecnica e organizzativa idonea alla tutela dei dati personali trattati, assicurando altresì la sicurezza dei medesimi per tutte le fasi del trattamento.

ART. 4 - Il Mediatore: funzioni e criteri di nomina

- 1 Il Mediatore non decide la controversia ma aiuta le parti nella composizione della stessa, tramite la ricerca di un accordo di comune soddisfazione.
- 2 Il Mediatore, salvo che non sia indicato dalle parti, è individuato dal Responsabile dell'Organismo tra i nominativi inseriti negli appositi elenchi nel rispetto della normativa vigente. La designazione avviene secondo criteri di competenza, disponibilità ed esperienza in Mediazione, tenendo conto dell'oggetto e delle parti della controversia in maniera da assicurare l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico e favorendo la turnazione.
- 3 A tal fine, il responsabile dell'organismo può raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all'interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del grado di specializzazione, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo, ecc.).
- 4 Le parti, in deroga alle previsioni del presente articolo, possono individuare congiuntamente il Mediatore tra i nominativi inseriti negli elenchi e suggerirlo al Responsabile dell'Organismo anche attraverso gli appositi moduli di istanza di Mediazione e di adesione alla procedura. Il Responsabile dell'Organismo provvederà a nominare il mediatore suggerito salvo il caso in cui ricorrano giustificati motivi; in quest'ultimo caso il Responsabile dell'Organismo provvede secondo i normali criteri di nomina. Qualora la nomina sia suggerita al momento del deposito dell'istanza di Mediazione, le altre parti possono chiederne la sostituzione entro il primo incontro adducendo giustificati e comprovati motivi che minano la funzione.
- 5 Il Mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge, dal codice deontologico di eventuale appartenenza e dal codice etico adottato dall' Organismo.

- 6 Prima dell'inizio di ciascun procedimento di Mediazione e comunque prima dell'incontro con le parti, il Mediatore sottoscrive un'apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità e aderisce al codice etico.
- 7 Ciascuna parte può richiedere al Responsabile dell'Organismo, in qualsiasi fase del procedimento e in base a giustificati e comprovati motivi di incompatibilità, la sostituzione del Mediatore originariamente nominato. Inoltre in caso di sopravvenuta impossibilità del mediatore a svolgere l'incarico, il Responsabile dell'Organismo procederà senza indugio alla sostituzione nel rispetto dei criteri di nomina.

ART. 5 - Collaborazioni e Consulenti tecnici

- 1 L'Organismo può avvalersi, anche per lo svolgimento di singole procedure, delle strutture, del personale, dei mediatori di altri Organismi con i quali abbia concluso specifici accordi di collaborazione ai sensi del decreto attuativo e regolarmente comunicati al Ministero della Giustizia. Gli accordi previsti nel presente articolo verranno pubblicati sul sito dell'Organismo.
- 2 Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'Organismo, con il consenso della parte o delle parti, si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali o diversamente concordato fra le parti e il professionista. Il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella delle indennità di mediazione e sono interamente a carico delle parti. Tale previsione si applica anche in caso di accordo di reciprocità con altri organismi. Le parti, in conformità a quanto previsto dall'Art. 8, comma 7, d.lgs. 28/2010, possono preventivamente concordare che la relazione tecnica sia svincolata dalla riservatezza e possa quindi essere utilizzata nel successivo giudizio in caso di esito negativo della procedura di mediazione.

ART. 6 - Tirocinio

D.I.S.A. S.R.L. consente lo svolgimento dei tirocini previsti dal Decreto Attuativo. Il numero di tirocinanti partecipanti alla singola seduta deve essere idoneo ad assicurare un ambiente riservato. Il tirocinante è soggetto, al pari del Mediatore, alle medesime norme e restrizioni e non può intervenire nella gestione della comunicazione.

ART. 7 - Sede ed Eccezione di Incompetenza territoriale

- 1 Il procedimento di mediazione si svolge senza formalità, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, presso una delle sedi dell'Organismo o in una sede nella disponibilità dell'Organismo sulla base di specifici accordi di collaborazione con altri organismi.
- 2 La territorialità di svolgimento della Mediazione è derogabile con il consenso delle parti, del mediatore, del Responsabile dell'Organismo, senza che tale deroga comporti una modifica del Foro competente.
- 3 L'eccezione di incompetenza territoriale deve essere fatta valere al momento dell'adesione e comunque entro e non oltre il primo incontro. La prosecuzione oltre il termine di cui al periodo precedente è da intendersi quale deroga alla territorialità esclusivamente ai fini della procedura di mediazione.

ART. 8 - Avvio del procedimento

- 1 Il procedimento di mediazione può essere avviato su istanza di parte, anche congiuntamente e può riguardare qualunque controversia vertente su diritti disponibili.
- 2 Il procedimento si avvia attraverso il deposito presso la Segreteria di una domanda completa, utilizzando gli appositi moduli disponibili sul sito internet www.disaconciliazioni.com o richiedibili alla segreteria operativa, all'indirizzo mail disaconciliazioni@gmail.com
- 3 La domanda di mediazione viene inoltrata preferibilmente a mezzo PEC, all'indirizzo disasrl@legalmail.it oppure viene inviata a mezzo raccomandata a D.I.S.A. S.R.L., Organismo di Mediazione, presso la sede legale sita al Corso Meridionale, 47 - cap 80143,- Napoli.
- 4 La domanda deve indicare, soprattutto se redatta in carta libera, tutti i dati ritenuti essenziali al fine dell'accettazione del deposito stesso, quali:
 - * a. l'indicazione di “denominazione Organismo”, D.I.S.A. S.R.L. deputato alla gestione del procedimento;
 - * b. la competenza territoriale ovvero il Foro competente deputato allo svolgimento del procedimento di mediazione ovvero l'espressa dichiarazione dell'applicazione del Foro in deroga ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 28/2010 e s.m.i.;
 - * c. i dati identificativi e i recapiti completi della parte/i istante e della parte/i chiamata/e, eventuali rappresentanti, con espressa indicazioni dei poteri di rappresentanza e dei documenti che li giustificano, ovvero dei consulenti, cui vadano recapitate tutte le eventuali comunicazioni;
 - * d. i dati identificativi e i recapiti completi degli avvocati che assistono la parte, comprensivi di indirizzo PEC del professionista cui vadano recapitate tutte le eventuali comunicazioni;

- * e. l'oggetto della controversia;
 - * f. le ragioni della pretesa;
 - * g. il valore della controversia, in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Qualora tale indicazione non sia possibile, la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore. (Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti, il valore della lite è determinato dall'organismo con atto comunicato alle parti).
 - * h. l'espressa accettazione del Regolamento e della Tabella delle Indennità in vigore al momento del deposito della domanda;
 - * i. eventuali termini di decadenza o di prescrizione della domanda ed D.I.S.A. S.R.L. non può essere ritenuta responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'organismo;
 - * l. eventuali richieste specifiche sulle modalità di recapito delle comunicazioni, che diversamente avverranno a mezzo pec, se l'indirizzo della/e parti chiamata/e viene indicato nell'istanza o a mezzo raccomandata a.r. o comunque con ogni altro mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione;
 - * m. l'indicazione ed allegazione dell'Ordinanza con la quale il Giudice ha disposto il procedimento di mediazione, oppure del contratto, statuto o atto costitutivo dell'ente pubblico o privato in cui è prevista una clausola di mediazione;
 - * n. copia della procura rilasciata in favore del legale ai fini della partecipazione al procedimento di mediazione, nei casi di cui all'art. 5, comma I, D.Lgs. 28/2010, nonché della carta d'identità e codice fiscale della/e parte/i, del Legale, ovvero di eventuali Consulenti.
- 5 La Segreteria procede all'istruttoria della domanda presentata e rilascerà numero di protocollo (R.A.M.) a domanda completa, anche in seguito alla verifica del ricevimento del pagamento delle indennità iniziali e spese vive, effettuato con bonifico bancario intestato a D.I.S.A. S.R.L. - IBAN IT76S0103040090000000970020;
- 6 Qualora la domanda si presenti incompleta rispetto agli elementi sopraindicati, la Segreteria tiene in sospeso la domanda e invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento. Decorso inutilmente il termine di 20 giorni dalla richiesta di integrazione, la procedura non verrà protocollata e viene estinta.
- 7 La domanda può essere depositata anche da più parti e nei confronti di più parti.
- 8 L'Organismo fissa la data del primo incontro tra le parti non prima di 20 e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda e la Segreteria comunica la data del primo incontro alla parte che ha attivato la procedura

ART. 9 - Notifica dell'invito in mediazione e Adesione

- 1 La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, la modalità di svolgimento indicata dalla parte istante, la data del primo incontro, i costi del procedimento e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti da invitare, a cura della Segreteria dell'Organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.
- 2 Nella convocazione l'Organismo rende edotte la/le parti chiamate delle conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione di cui all'art. 12-bis del vigente D.Lgs. 28/2010.
- 3 La parte o le parti chiamate in mediazione sono invitate a comunicare la propria adesione, almeno cinque giorni prima della data fissata per il primo incontro di mediazione. L'adesione al procedimento di mediazione, da far pervenire preferibilmente a mezzo PEC, all'indirizzo disasrl@legalmail.it, dovrà avvenire utilizzando la modulistica ricevuta a cura della segreteria dell'Organismo e allegando la prova dell'avvenuto pagamento delle Indennità di adesione, con bonifico bancario intestato a D.I.S.A. S.R.L. all' IBAN IT76S0103040090000000970020

ART. 10 - Durata dell'incontro di mediazione

- 1. Ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 28/2010 s.m.i., il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, fermo restando quanto previsto dal comma 2, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.
- 2. Quando il giudice procede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, o dell'articolo 5-quater, comma 1 del D.lgs. 28/2010 s.m.i., il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi.
- 3. Il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale. Il predetto termine nel caso di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e, nel caso di cui al comma 2, decorre dalla data di deposito dell'ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 5, comma 2, o dall'articolo 5-quater, comma 1 del D.lgs. 28/2010 s.m.i.
- 4. La proroga ai sensi dei commi 1 e 2 risulta da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso. Nei casi di cui al comma 2, le parti comunicano al giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell'accordo scritto o del verbale da cui esso risulta.

ART. 11 - L'incontro di mediazione

- 1. Le persone fisiche partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.
- 2. La delega per la partecipazione all'incontro è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 7 del D.lgs. 28/2010 s.m.i., il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il delegato a partecipare all'incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformità al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura.
- 3. Assistenza dell'Avvocato:
 - a. quando la mediazione è obbligatoria o demandata dal giudice, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato.
 - b. nella mediazione c.d. volontaria, le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato. I legali possono intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell'accordo di mediazione anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del d. lgs 28/2010 e ss modificazioni.
- 4. Il Mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in assenza di adesione delle parti chiamate, dando esito della mancata partecipazione delle stesse nel verbale.
- 5. Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono, cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Per lo svolgimento del primo incontro è garantita una durata di 2 ore salvo imprevedibili cause sopravvenute che rendano necessario interrompere il primo incontro: il mediatore, su richiesta delle parti, fissa una nuova data per il completamento del primo incontro ovvero lo estende nell'ambito della medesima giornata in caso di disponibilità dei locali.
- 6. Qualora il primo incontro non si concluda con l'accordo conciliativo o con esito negativo, il Mediatore fissa l'incontro successivo per la prosecuzione delle trattative. Il Mediatore, d'intesa con le parti e nel rispetto dei termini, può fissare incontri successivi al primo secondo le esigenze della trattativa.
- 7. Il mediatore conduce gli incontri senza formalità di procedura, sentendo le parti sia congiuntamente sia separatamente, se lo ritiene utile

- 8. Il mediatore, sempre che tutte le parti siano d'accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri, può individuare un esperto iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso i Tribunali. Quando ciò non fosse possibile, provvede all'individuazione secondo criteri di professionalità e neutralità.
- 9. Le parti che abbiano già versato le spese e le indennità di primo incontro hanno facoltà di chiedere congiuntamente il differimento di un incontro motivandone le ragioni. La parte, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa, può chiedere il differimento di un incontro quando ricorrano giustificati e comprovati motivi di impossibilità a partecipare.

ART. 12 - Verbale di mediazione

- 1. Il verbale di mediazione dà atto dell'esito dell'incontro. I verbali conclusivi sono sottoscritti dalle parti, dagli avvocati e dal mediatore secondo quanto previsto dalla legge. I verbali intermedi possono essere sottoscritti dal solo mediatore e inoltrati alle parti a mezzo PEC presso i rispettivi avvocati.
- 2. Il verbale, salvo diverso accordo delle parti e del mediatore, non può contenere alcun riferimento alle posizioni delle parti o ai motivi di mancata partecipazione, a meno che si tratti di elementi oggettivi e fattuali e che gli stessi siano pertinenti al procedimento e siano stati comunicati durante gli incontri.
- 3. Quando tutte le parti lo richiedano, il mediatore è tenuto a formulare personalmente una proposta di accordo.
- 4. Il mediatore può formulare la proposta di conciliazione anche in caso di mancata adesione o mancata partecipazione di uno o più parti.
- 5. La proposta, tramite la Segreteria, è comunicata alle parti con ogni mezzo idoneo a dimostrarne la ricezione. Le parti faranno pervenire alla Segreteria, per iscritto, a mezzo PEC o con ogni altro mezzo idoneo a dimostrarne la ricezione, l'accettazione o il rifiuto della proposta; la risposta delle parti dovrà pervenire alla Segreteria entro il termine di 7 giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.
- 6. Tutti gli oneri e obblighi derivanti dall'accordo raggiunto restano a carico delle parti.

ART. 13 - Conclusione del procedimento di mediazione

- 1. La procedura di mediazione si ritiene conclusa:
 - a. nel caso di mancata partecipazione di una delle parti;
 - b. quando le parti raggiungono un accordo conciliativo;
 - c. quando le parti non raggiungono un accordo;
 - d. salvo diverso accordo delle parti con il mediatore e l'organismo, quando sono trascorsi 6 mesi, con eventuale proroga di ulteriori tre, dal deposito dell'istanza di mediazione o dall' invito del giudice;
 - e. quando nessuna delle parti partecipa all'incontro di mediazione.
- 2. Di ciascun esito viene redatto un verbale, sottoscritto dalle parti presenti e dal mediatore, il quale ne certifica l'autografia. Il mediatore dà inoltre atto dell'eventuale impossibilità di una o più parti a sottoscrivere il verbale.
- 3. Nei casi in cui all'art. 5 comma 1 del D.lgs. 28/2010 e successive modifiche, il mediatore svolge con la parte istante l'incontro di mediazione anche in mancanza della controparte e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo.
- 4. Se si attua la conciliazione il mediatore formula un verbale al quale si allega il testo dell'accordo medesimo che, se non contrario all'ordine pubblico e alle norme vigenti, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento della regolarità formale, con un decreto del Presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo.
- 5. Il verbale di conciliazione, che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. Quando le parti aderenti alla mediazione non sono tutte assistite dagli avvocati, l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione avanti al quale l'accordo è stato raggiunto.
- 6. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo restano a carico delle parti.
- 7. Il rilascio del verbale è condizionato al pagamento delle indennità dovute. Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'organismo le somme previste dalle tabelle approvate dal Responsabile dell'Organismo.
- 8. Alla fine della procedura di mediazione, le parti sono tenute ad esprimersi sul servizio offerto dall'organismo attraverso la compilazione di una scheda di valutazione del servizio

ART. 14 - Gratuito Patrocinio

Quando la mediazione è condizione di procedibilità o disposta dal giudice, la parte che si trova nelle condizioni previste dall'art.76 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30/05/2002 n.115 e successive modifiche ed integrazioni, può chiedere all'organismo, all'atto del deposito dell'istanza, di essere ammesso al gratuito patrocinio per quanto attiene le spese di avvio e le indennità di mediazione, ad eccezione delle spese vive documentate. La parte che non depositerà la documentazione idonea per l'ammissione al gratuito patrocinio all'atto del deposito dell'istanza non potrà in nessun modo beneficiarne. In tale ultima ipotesi per il rilascio del verbale sono dovute le relative indennità. La parte che intenda avvalersi del gratuito patrocinio dovrà esibire e depositare idonea documentazione da far pervenire a mezzo pec disasrl@legalmail.it

ART. 15 - Risorse, Regime tributario e fiscale

- 1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
- 2. Il verbale e l'accordo di conciliazione sono esenti dall'imposta di registro entro il limite di valore di 100.000,00 euro (centomila/00), altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.
- 3. Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, un credito di imposta commisurato all'indennità corrisposta, fino a concorrenza di euro seicento. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1 del d. lgs. 28/2010 e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito di imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.
- 4. I crediti di imposta previsti dal comma 3 sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d'imposta sono ridotti della metà.
- 5. E' riconosciuto un ulteriore credito di imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto.
- 6. Agli organismi di mediazione è riconosciuto un credito di imposta commisurato all'indennità non esigibile dalla parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato fino ad un importo massimo annuale di euro ventiquattromila.

ART. 16 - Riservatezza

- 1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri su aspetti che entrano nel merito della controversia, non può essere verbalizzato salvo concorde volontà di tutte le parti che hanno partecipato all'incontro e del Mediatore. Parimenti non possono essere verbalizzate eventuali comunicazioni inviate alla Segreteria.
- 2. Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte da cui le dichiarazioni e le informazioni stesse provengano, il mediatore e coloro che siano eventualmente presenti sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti.
- 3. Parimenti, il mediatore, le parti e i rispettivi assistenti, i tirocinanti e tutti coloro che intervengono all'incontro non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di mediazione.
- 4. Le parti non possono utilizzare, nel corso di un eventuale successivo giudizio, arbitrato o procedimento contenzioso promosso dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo la partecipazione alle sedute di mediazione, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante l'intero procedimento di mediazione, salvo il caso in cui vi sia consenso della parte da cui provengono le informazioni e le dichiarazioni.
- 5. È fatto divieto alle parti chiamare i mediatori, i tirocinanti, gli addetti della Segreteria e chiunque altro abbia preso parte al procedimento, a testimoniare in giudizio o deferire il giuramento decisorio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.
- 6. L'obbligo di riservatezza non opera se e nella misura in cui:
 - a. tutte le parti dichiarano di derogarvi;
 - b. sussiste un diverso obbligo di Legge da valutare caso per caso;
 - c. esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o alla salute di una persona;
 - d. esiste il pericolo concreto di imputazione penale in caso di osservanza dell'obbligo.

ART. 17 - Responsabilità delle parti

- 1. Le parti hanno l'onere di segnalare quelli che, tra i documenti depositati, debbano essere ritenuti riservati e sottoposti a vincolo di segretezza.
- 2. È di competenza esclusiva delle parti verificare:
 - a. l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione;
 - b. eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e non riconducibili alla condotta negligente dell'Organismo;

- c. il Tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;
 - d. le indicazioni circa l'oggetto, le ragioni della pretesa e la natura della controversia contenute nell'istanza di mediazione;
 - e. l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario;
 - f. i recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
 - g. la determinazione del valore della controversia;
 - h. la forma e il contenuto dell'atto di delega/procura sostanziale al proprio rappresentante, la cui non correttezza potrebbe essere eccepita in un futuro giudizio, rendendo improcedibile la domanda giudiziaria;
 - i. le dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
 - j. la non esistenza di più istanze di mediazione relative alla stessa controversia;
 - k. ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza sino alla conclusione della procedura.
- 3. L'Organismo non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, decadenze o prescrizioni non riconducibili al comportamento non diligente dell'Organismo stesso, conseguenti a:
- a. mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'Organismo;
 - b. imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante.
- 4. In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate.
- 5. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la comunicazione del deposito della domanda di mediazione può essere fatta anche a cura della parte istante, ancorché senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.

ART. 18 - Accesso agli Atti

- 1. Salvo diversa ed esplicita comunicazione di diniego, ciascuna parte che ha formalmente attivato la procedura di mediazione, o aderito alla stessa, ha diritto di accesso:
 - a. agli atti depositati nelle sessioni comuni;
 - b. agli atti depositati nella propria sessione separata.
- 2. L'Organismo garantirà l'accesso agli atti alle parti che faranno pervenire a mezzo pec specifica richiesta, a seguito della quale verrà fissato appuntamento con i richiedenti per la consultazione degli stessi.

ART. 19 - Richiesta copie degli atti

- 1. L'organismo, su richiesta e con costi appresso indicati a carico di ciascuna delle parti che hanno partecipato alla procedura di mediazione, rilascia:
 - a. i verbali della procedura, con costo a carico di ciascuna delle parti, ai sensi dell'art. 16 comma 3 D.M. 150/23 dell'importo di € 5,00 ;
 - b. il documento contenente l'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28/2010;
 - c. l'eventuale rifiuto di tale proposta;
 - d. il verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo o il verbale dal quale risulta la conciliazione a condizione che il pagamento delle indennità di mediazione sia regolato nella sua interezza.
- 2. L'organismo conserva gli atti e i dati inseriti nei registri informatizzati relativi ai procedimenti trattati, in conformità all'articolo 2961, primo comma, del Codice civile, per un periodo non inferiore a tre anni.
- 3. Il rilascio di copie è consentito, come stabilito dall'art. 28, comma 3, del DM 150-2023, a fronte del pagamento di € 0.50 centesimi per ciascun foglio/pagina.

ART. 20 - Conservazione e trattamento dei dati personali

- 1. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione avviene in conformità a quanto dispone l'art. 47, comma 6 del D.M. 150/23.
- 2. I dati forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione sono trattati con l'adozione di ogni misura tecnica e organizzativa idonea alla tutela dei dati personali trattati, assicurando altresì la sicurezza dei medesimi per tutte le fasi del trattamento.
- 3. L'Organismo tratta i dati in conformità del relativo regolamento GDPR e per le procedure telematiche in conformità al Codice dell'Amministrazione digitale e del D.M. 150/23.

ART. 21 - Diritti di informazione e facoltà delle parti in caso di sospensione o cancellazione dell'organismo

- 1. Ai sensi dell'art.40 D.M. 150/2023, l'organismo, ricevuto il provvedimento di sospensione o di cancellazione, dà immediata comunicazione della sua adozione e della data di decorrenza dei suoi effetti, rispettivamente, ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso, per tramite di comunicazione scritta e attestano al responsabile del registro l'adempimento di tale onere.
- 2. Dopo la comunicazione della sospensione o della cancellazione l'organismo non può erogare i servizi previsti dal decreto 150/2023.
- 3. La cancellazione non fa venire meno l'obbligo di conservazione previsto dall'articolo 8-bis, comma 5, del decreto legislativo e dall'articolo 16, comma 4, del 150/2023.
- 4. La cancellazione per qualsiasi causa preclude per due anni all'organismo di chiedere l'iscrizione.
- 5. Ai sensi dell'art. 41 D.M. 150/2023 la procedura di mediazione in corso avanti a un organismo sospeso o cancellato può proseguire davanti ad altro organismo del medesimo circondario.
- 6. Entro quindici giorni dalla pubblicazione prevista dall'articolo 39, comma 3, la parte che ha avviato la procedura di mediazione può individuare un altro organismo mediante presentazione di apposita domanda che deve contestualmente essere comunicata alle altre parti della procedura di mediazione e all'organismo sospeso o cancellato:
 - a. tale richiesta può contenere l'indicazione dello stesso mediatore designato dall'organismo sospeso o cancellato, a condizione che detto mediatore sia inserito nell'elenco dell'organismo individuato ai sensi del primo periodo e che il provvedimento sanzionatorio non sia stato adottato per motivi attinenti al comportamento del mediatore in questione.
 - b. Se nel termine indicato nel primo periodo non è depositata la richiesta di prosecuzione, entro i successivi quindici giorni può provvedervi la parte chiamata che ha aderito alla mediazione.
- 7. L'organismo individuato che riceve l'istanza non può rifiutare di svolgere la mediazione, se non per giustificato motivo.
- 8. L'organismo sospeso o cancellato, quando la mediazione prosegue ai sensi del comma 1, cura l'immediata trasmissione degli atti fino a quel momento compiuti all'organismo avanti al quale prosegue la procedura, conservandone copia.

ART. 22 - Soggetti tenuti al pagamento delle spese e indennità di mediazione-

- 1. In caso di conciliazione o di prosecuzione ad incontri successivi al primo, ai sensi dell'art. 34 DM 150/2023 le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'organismo le ulteriori spese di mediazione.
- 2. Ciascun partecipante al procedimento di mediazione è considerata autonomo centro di interesse e, in quanto tale, obbligata al pagamento degli importi dovuti per le causali e con le modalità stabilite dalla Legge in vigore e dal presente Regolamento.
- 3. Il Responsabile dell'Organismo non considera come unico centro di interessi due o più parti, istanti o aderenti, che siano assistiti dal medesimo difensore, salvo che i medesimi, sia se parti istanti, sia se parti aderenti, non abbiano interessi giuridici in conflitto nella lite avente il medesimo oggetto della procedura di mediazione, e/ o che i rispettivi interessi giuridici non possano essere scissi. -

ART. 23 - Criteri di calcolo delle spese e indennità di mediazione

- 1. Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive.
- 2. Le spese di avvio e di primo incontro, sono dovute e versate da ciascuna parte, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento della adesione, a pena di irricevibilità delle medesime.
- 3. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore previste dal presente Regolamento.
- 4. Sono altresì dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'articolo 16, comma 4 del DM 150/2023.
- 5. Sono dovuti e versati a titolo di spese di avvio i seguenti importi:
 - a. € 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00;
 - b. € 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00;
 - c. € 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato;
- 6. Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi:
 - a. € 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso;
 - b. € 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;
 - c. € 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.

- 7. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 28 DM 150/2023.
- 8. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresì dovute e versate da ciascuna delle parti le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità alla tabella approvata dal responsabile del registro, nella misura indicata alla TABELLA A D.M. 150/2023, detratti gli importi previsti dal comma 5 dell'art. 28 DM 150/2023 con una maggiorazione del dieci per cento.
- 9. Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella approvata dal responsabile del registro, nella misura indicata alla TABELLA A del D.M. 150/2023, detratti gli importi previsti dal comma 5 dell'art. 28 del DM 150/2023.
- 10. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella approvata dal responsabile del registro, nella misura indicata nella TABELLA A del D.M. 150/2023, detratti gli importi previsti dal comma 5 dell'art. 28 del DM 150/2023, con una maggiorazione del venticinque per cento.
- 11. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28/2010 o quando è demandata dal giudice, le spese di mediazione, determinate in conformità al presente articolo, sono ridotte di un quinto.
- 12. Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'organismo le ulteriori spese di mediazione determinate secondo la legge vigente e il presente regolamento.
- 13. Quando le spese di mediazione sono determinate in base al presente articolo, in caso di conciliazione, possono essere maggiorate, in misura non superiore al 20% in ragione di uno dei seguenti elementi oggettivi di complessità:
 - a. esperienza e competenza del mediatore designato concordemente dalle parti
 - b. complessità delle questioni oggetto della procedura quali:
 - numero di incontri uguale o superiore a cinque
 - numero di centri d'interesse uguale o superiore a cinque
 - svolgimento di consulenza tecnica del presente regolamento
 - proposta del mediatore
- 14. In ogni caso le spese di mediazione non possono derogare i minimi indicati nella tabella delle spese di mediazione

ART. 24 - Collegamento in videoconferenza

- 1. Le parti possono manifestare la volontà di svolgere la mediazione in modalità telematica con collegamento da remoto. Ciascuna delle parti, anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica, ha la possibilità di svolgere uno o più incontri da remoto:
 - a. Il servizio telematico di mediazione integra e completa il più ampio servizio di mediazione offerto dall'Organismo, consentendo una maggiore flessibilità e rapidità nella gestione della procedura. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.
- 2. L'Organismo è dotato di una piattaforma di videoconferenza adeguata e di elevata diffusione che consente alle parti un' agevole ed intuitiva partecipazione.
- 3. L'accesso alla piattaforma è riservato esclusivamente alle parti o ai loro procuratori, ai loro avvocati (e/o eventuali consulenti tecnici) e al personale dell'Organismo. Ciascun soggetto collegato assicura che nell'ambiente dal quale si collega non sono presenti altri soggetti non espressamente autorizzati dalle parti e dal mediatore.
- 4. La procedura di accesso alla piattaforma comporta l'accettazione da parte degli utenti del presente regolamento che disciplina la riservatezza delle informazioni in qualsiasi formato (audio/video/testuali/grafiche), obbligando contestualmente gli stessi a non divulgare a terzi tali dati.
- 5. L'accesso alla piattaforma potrà avvenire attraverso il supporto della Segreteria dell'Organismo.
- 6. Al momento dell'accesso delle parti nella stanza virtuale, il Mediatore verifica l'identità dei partecipanti.
- 7. Alle parti e agli avvocati non è consentito far partecipare soggetti diversi da quelli ammessi dal Mediatore né nella stanza virtuale né nella medesima stanza fisica nella quale si trovano al momento del collegamento.

ART. 25 - Mediazione in modalità telematica - (art. 8-bis d.lgs 28/2010)

- 1. Quando la mediazione, con il consenso delle parti, si svolge in modalità telematica, gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti in conformità al d. lgs. 28/2010 nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
- 2. A conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo per l'apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti. Il documento è immediatamente firmato e restituito al mediatore.

- 3. Il mediatore, ricevuto il documento di cui al comma 2, verificata l'apposizione, la validità e l'integrità delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo che lo invia alle parti e ai loro avvocati, se nominati.
- 4. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

ART. 26 - Incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto - (art. 8-ter d.lgs 28/2010)

- 1. Ciascuna parte può sempre chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto.
- 2. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri di cui al comma 1 assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.
- 3. Al di fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8-bis del d. lgs. 28/2010, quando il mediatore è tenuto ad acquisire le firme dei partecipanti per gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo, con il consenso di tutte le parti, le firme sono apposte nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e nel rispetto dell'articolo 8-bis del d. lgs. 28/2010, commi 2 e 3, salvo quanto previsto dal comma 4
- 4. Se non vi è il consenso previsto dall' art 8 ter, comma 3 del d. lgs. 28/2010, le firme di tutti i partecipanti sono apposte in modalità analogica avanti al mediatore.
- 5. Le parti cooperano in buona fede e lealmente affinché gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo siano firmati senza indugio.

ART. 27 - Requisiti per sottoscrizione dei verbali digitali

- 1. Per prestare il consenso allo svolgimento della mediazione ai sensi degli art. 8 bis e 8 ter del d. lgs. 28/2010, le parti e tutti i partecipanti dovranno far pervenire via pec, all'indirizzo disasrl@legalmail.it, dichiarazione di disponibilità di firma digitale o Spid per la sottoscrizione dei verbali digitali.
- 2. Il mediatore e l'Organismo, pertanto, considereranno alterati quei verbali digitali ricevuti con firma analogica non conforme alla dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo e declineranno qualsiasi tipo di responsabilità.

ART. 28 - Interpretazione e applicazione delle norme

Il mediatore interpreta ed applica le norme del regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità. Tutte le regole procedurali sono interpretate e applicate dall'organismo.

ART. 29 - Legge applicabile

La mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge applicabile in Italia.

ART. 30 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del D.lgs 28/2010 e s.m.i., così come D.M. 150/2023 del 24 ottobre 2023

Al presente regolamento si allegano:

- a. Tabella dell'indennità;
- b. Codice etico;
- c. Informativa sulla privacy;
- d. Scheda di valutazione.